



COMUNE DI RICADI

Area **SUAP/SUE**
Edilizia e Urbanistica

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA POSA DI CHIOSCHI, DEHORS ED INFO POINT TURISTICI

Approvato con delibera CC n. _____ del _____



ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, il suolo privato e i tratti di strada/viabilità pedonale gravati di servitù di uso pubblico.

Occupazioni di suolo pubblico: quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento che si distinguono in:

- a) stagionali – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell'anno (non meno di 60 giorni non superiore a 180 giorni) e si ripropongono con cadenza annuale;
- b) annuali – le occupazioni (periodo non inferiore ai 365 giorni) di qualsiasi natura effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo.

Chiosco: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

Sono individuate due categorie di chioschi:

1. a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la rivendita di quotidiani e/o periodici, oggetti e accessori funerari, prodotti artigianali ecc.;
2. di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (cabine per servizi sociali, punti informazione o simili);

Dehors: insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto adiacente ad un locale pubblico di somministrazione di cibi/bevande o laboratorio artigianale (pizzeria da asporto, gelaterie, ecc.).

Attività commerciali e pubblici esercizi: si intendono gli esercizi individuati al successivo articolo 11.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

L'occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di chioschi e dehors è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell'ambiente cittadino che stabilisce in particolare:

- le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione e inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, la procedura per il conseguimento della specifica concessione di occupazione suolo pubblico a titolo precario;
- le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors, le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento dello specifico permesso, nel rispetto di quanto prescritto dallo strumento urbanistico vigente.



CHIOSCHI

ARTICOLO 3

MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria redatta ai sensi del successivo art. 4, che intendano collocare, un chiosco dovranno presentare istanza formale (in bollo) indirizzata al Comune di Ricadi Ufficio SUAP, indicando tipologia dell'attività da insediarsi, esatta indicazione dell'ubicazione e riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario.
2. L'istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 3, sarà istruita dal SUAP. Lo stesso, rilascerà il provvedimento unico autorizzativo ai sensi del D.P.R. 160/2010, il quale comprenderà tutti i pareri/nulla osta espressi dagli Uffici/Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa edilizio/urbanistica, del presente Regolamento, del Nuovo Codice della Strada, della normativa commerciale e del Regolamento di Polizia Urbana.
3. Gli elaborati oggetto della richiesta e per la relativa collocazione di chioschi e gazebo devono essere redatti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza e presentati per via telematica al SUAP. Il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà comunque contenere:
 - a. relazione tecnica, con descrizione generale e dettagliata del tipo occupazione e dell'attività che si intende svolgere, in cui si evidenzino: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai, nonché l'attività che si intende avviare;
 - b. le planimetrie dell'area in scala 1:500 e l'estratto di P.S.C. in vigore e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella su cui verrà inserito il chiosco;
 - c. illustrazioni in scala 1:200 con l'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite all'interno dell'ingombro massimo prescritto per ogni singola installazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente, botole e reti di sottoservizi, presenti nell'intorno dell'area interessata;
 - d. le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;
 - e. documentazione fotografica a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale (su area soggetta a vincolo ambientale);
 - f. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
4. L'istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria, verrà trasmessa all'Ufficio Tributi per la stesura della bozza di provvedimento/convenzione per la concessione di occupazione del suolo pubblico, nella quale sarà determinata la durata dell'occupazione suolo pubblico ed il relativo canone annuo. La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in anni 5.



5. Il Responsabile del SUAP rilascia il Provvedimento conclusivo del Procedimento che comprende i vari provvedimenti/pareri/atti di assenso endoprocedimentali (permesso di costruire vincolato alla durata del bando, concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ecc.) emessi dagli Uffici/Enti.
6. In allegato all'istanza/attestazione di agibilità il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.

ARTICOLO 4

ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI

1. L'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, potrà essere effettuato periodicamente dalla Giunta Comunale, l'ufficio preposto provvederà all'emanazione di apposito bando per l'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi.
2. Nel caso di rimozione di un chiosco esistente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l'area libera verrà assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite.
3. Il bando dovrà attenersi alle indicazioni di cui alla L.R. 11 giugno 1999, n. 18, recante *"Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche"* ovvero in aderenza alle eventuali ed ulteriori emananti normative disciplinanti tale aspetto.
4. A seguito di costituzione della commissione esaminatrice, la medesima redigerà la graduatoria provvisoria relativa alle domande di cui al presente bando e la stessa verrà pubblicata all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Ricadi alla pagina <https://www.comune.ricadi.vv.it;>
5. Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa da parte di ciascun partecipante. Potranno essere oggetto di controlli e verifiche le dichiarazioni rese mediante autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenute nel modulo domanda, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
6. Gli Uffici possono eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle domande in graduatoria e sui soggetti che partecipano al bando.
7. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e o mendaci, si procederà all'esclusione delle domande e ad eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria.
8. Decorsi i 15 giorni di cui al punto 5. del presente articolo, la commissione esaminatrice procederà a redigere la graduatoria definitiva.
9. Il criterio di scelta della località è funzione del posto ottenuto nella graduatoria definitiva (cioè il primo in graduatoria sceglierà con priorità assoluta la località dove realizzare il chiosco di cui



in premessa, seguirà il secondo in graduatoria che sceglierà tra le località rimanenti, poi il terzo etc.).

10. NON è in alcun caso ammissibile lo “scambio” di località scelta secondo i criteri di cui al comma precedente.
11. A seguito dell’attribuzione delle singole località ai richiedenti, verranno rilasciate delle attestazioni individuali che certificano la scelta delle località di cui ai commi precedenti e che saranno necessarie ai fini dell’ottenimento del Provvedimento Unico Autorizzativo di cui al comma 5., art. 3 del presente regolamento.
12. Ogni soggetto potrà essere assegnatario di una e una sola area, pertanto potrà richiedere solo l’assegnazione di un’unica località in base alle indicazioni di cui ai punti precedenti.

ARTICOLO 5

CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. La collocazione dei chioschi dovrà avvenire nelle zone previste ed all’interno delle perimetrazioni indicate e stabilite in sede di approvazione del presente Regolamento dal Consiglio Comunale e/o aggiornamento di cui Allegato 1. L’ubicazione dei chioschi dovrà avvenire obbligatoriamente entro il perimetro del poligono individuato dalle rispettive ortofoto, al quale sono state individuate le coordinate dei vertici nel sistema DMS (*cfr. Google Earth*). In nessun caso la pianta dei chioschi dovrà fuoriuscire dal perimetro indicato.
2. L’inserimento di nuove aree da parte del consiglio Comunale sarà di norma consentita quando la previsione del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, (carenza dei servizi o attività necessarie), costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano. Pertanto la collocazione del chiosco sarà preclusa:
 - a. dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
 - b. dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
 - c. dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano;
 - d. se addossato o ancorato all'edificio.
 - e. in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors.

ARTICOLO 6

MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza temporale del Provvedimento Unico autorizzativo Suap potrà essere richiesto il rinnovo della concessione all’occupazione del suolo pubblico esclusivamente quale atto d’impulso per l’avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio delle diverse attività.
2. Il rinnovo in ogni caso potrà avvenire a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero in aderenza alla L.R. 11 giugno 1999, n. 18, recante “*Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche*” ovvero in aderenza alle eventuali ed ulteriori emanande normative disciplinanti tale aspetto.
3. Alla scadenza della concessione (e comunque non oltre il compimento del 5° anno dal giorno



del primo atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico e all'edificazione del chiosco), la struttura dovrà comunque essere rimossa e l'area riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento ed in particolare all'art. 4.

4. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, il Provvedimento Unico autorizzativo Suap, la concessione di suolo pubblico e il relativo permesso di costruire decadono automaticamente e il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

ARTICOLO 7

SCELTA DELLA TIPOLOGIA, FORMA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO

1. Il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare le dimensioni del manufatto (ad un solo piano fuori terra non soppalcabile), dovrà sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
2. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, il progettista dovrà indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
3. Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada, per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro del centro abitato valgono quelle del presente regolamento, in deroga anche a quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
4. Il chiosco deve avere pianta di forma rettangolare ovvero quadrata. Non sono ammesse altre forme o porzioni di forme.
5. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La struttura di copertura (altezza massima ammissibile misurata all'estradosso della copertura mt. 3,5) può eccedere il perimetro esterno, relativo al chiosco per una profondità non superiore a mt. 1,40 sul prospetto frontale di vendita ed a mt. 0,50 sugli altri fronti; la stessa può essere discrezionalmente realizzata piana o inclinata ad una, due o quattro falde.
6. La superficie complessiva del chiosco, misurata dalla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area, con un'area e un ingombro massimo prescritto di 25 mq (*calpestabili*) sia per i chioschi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e sia per quelli di nuova individuazione da effettuarsi attraverso apposito bando. Sono ammessi ulteriori 5 mq (*calpestabili*) per i bagni aperti al pubblico. I criteri di realizzazione del chiosco sono individuati nello "Schema Tipo" di cui all'Allegato 2 del presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
7. Per gli interventi ricadenti nelle aree Centro storico e in genere nei centri urbani, il chiosco dovrà verniciato nei seguenti colori tipo: verde scuro (RAL 6009) e canna di fucile (RAL 7030 - 7021) sono tollerate parti in nero RAL 9005 (nelle aree entro m 100 dal mare i colori consentiti sono bianco (RAL 9010) e ciano (RAL 6027), sono tollerate parti in blu navy (RAL 5022).
8. La TOSAP (ovvero il canone di occupazione) verrà pagato sulla base dei Regolamenti vigenti in



materia. La superficie del chiosco, dovrà includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici. Potrà essere concessa, per quelli in cui viene esercitata l'attività di somministrazione alimenti e bevande, l'occupazione di una ulteriore superficie da destinarsi a dehors nel rispetto delle superfici prescritte dalle norme tecniche urbanistiche in vigore e delle tipologie indicate nel presente Regolamento, secondo le modalità indicate alla parte "DEHORS" del presente regolamento.

9. I chioschi dovranno rispettare i disposti della Parte seconda Capo III del D.P.R. n. 380/2001 e s,m,i. ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 8

QUALITÀ DEL MANUFATTO

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
2. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
3. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
4. La superficie di vendita/somministrazione dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
5. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.
6. Non è consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati (tipo display).
7. Nel caso di chiosco ad uso edicola è consentita la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero del quotidiani in ore ante-vendita.
8. È consentito nel rispetto delle leggi in vigore, previa apposita autorizzazione e successiva iscrizione a ruolo del concessionario incaricato, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico.
9. È consentito l'inserimento di un'insegna (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.
10. È consentita, ai soli fini di oscuramento, l'installazione di tende verticali aderenti alle pareti in tessuto mai lucido in tinta unita con cromie scelte in sintonia con le cromie delle fronti del chiosco.

ARTICOLO 9

MATERIALI E COLORITURE

1. Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in sede di progetto e sottoposte ad un accurato esame, visto il carattere precario del chiosco, la progettazione e la realizzazione dello stesso dovrà perseguire i principi di eco-sostenibilità, smontabilità, riutilizzo dei materiali, attingendo a tecniche e teorie che esaltino tali concetti.



2. Nelle zone aventi particolari caratteristiche e per gli interventi ricadenti nelle aree Centro storico, le tinteggiature esterne dovranno utilizzare le tonalità canna di fucile o marrone.
3. Nelle zone marine le tinteggiature esterne dovranno essere di colore bianco e gli infissi dovranno essere in colore azzurro, salvo diverse disposizioni.

ARTICOLO 10

ALLACCIAMENTI E SERVIZI

Il rilascio del Provvedimento Unico autorizzativo Suap per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di Legge agli Enti gestori competenti.

ARTICOLO 11

NORME GENERALI

1. I chioschi saranno concessi esclusivamente per l'esercizio delle seguenti attività:
 - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - rivendita di quotidiani e/o periodici;
 - vendita di fiori e piante ornamentali;
 - vendita di prodotti artigianali;
 - vendita di bigiotteria, oggettistica in genere;
 - vendita di prodotti alimentari confezionati, frutta e verdura;
2. Il Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, la concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire non costituiscono titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18 "Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche" e ai sensi del Decreto legislativo n. 114/1998 e s.m.i., ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.
3. La realizzazione del manufatto sarà vincolata al possesso preventivo dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18 o l'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98 o comunque dei requisiti previsti dal comma 6, art. 71, D. Lgs. 59/2010 e s.m.i., ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.
4. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento delle autorizzazioni propedeutiche previste dalla normativa edilizia ed ambientale ed igienico sanitaria.
5. In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra il Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, la concessione di occupazione suolo pubblico e il permesso di costruire decadono a tutti gli effetti.
6. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, della concessione di occupazione di suolo pubblico, del permesso di costruire, della licenza per lo svolgimento dell'attività commerciale ovvero del pubblico esercizio ammessi ai sensi del presente regolamento.



7. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
8. Se per sopravvenute esigenze di sicurezza, di modifiche alla viabilità, d'ordine pubblico o comunque per pubblico interesse, si rendesse necessario rimuovere il chiosco in via definitiva, l'Amministrazione Comunale, potrà revocare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e disporre conseguentemente la revoca del provvedimento SUAP con un preavviso di mesi sei, senza impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale. Le spese di rimozione del chiosco sono a totale carico del titolare di autorizzazione, il quale potrà richiedere ed ottenere pari superficie in altra area opportunamente determinata dall'Amministrazione Comunale.
9. L'affidamento in gerenza dell'attività di vendita ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia.
10. La concessione di occupazione di suolo pubblico può avere durata massima di 5 anni. L'impresa concessionaria sarà l'unica responsabile di eventuali danni al suolo pubblico in concessione, sia durante il periodo dell'occupazione che alla sua riconsegna, e, pertanto, potrà essere perseguibile ai sensi delle norme vigenti. Alla scadenza la medesima sarà riassegnata in aderenza alle disposizioni di legge. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.
11. L'impresa ha l'obbligo di mantenere il chiosco sullo spazio in concessione per tutta la durata della stessa. Eventuali rimozioni e/o spostamenti del medesimo implicheranno la decadenza del Provvedimento conclusivo di cui al comma 6 del presente articolo. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.
12. I chioschi sede di sola rivendita di quotidiani e/o periodici potranno prevedere l'abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli.
13. I chioschi sede di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno prevedere l'abbinamento con la sola attività di rivendita di quotidiani e/o periodici.
14. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, nonché quelle per la sicurezza stradale e ambientali.

ARTICOLO 12

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

1. Non potranno in nessun caso essere ammessi alla graduatoria definitiva di cui al comma 8 dell'art. 4 del presente regolamento coloro i quali:
 - a. Non possiedono i requisiti previsti dal D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, art. 71 (per come dettagliatamente descritto nei commi da 2 a 8 del presente articolo);
 - b. Siano in una posizione di morosità tributaria nei confronti dell'Ente (per come dettagliatamente descritto nel comma da 9 del presente articolo);
 - c. Siano in condizione di accertata irregolarità della posizione contributiva (DURC) nei



- confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali (per come dettagliatamente descritto nel comma da 10 del presente articolo);
- d. Abbiano contenziosi nei confronti dell'Ente (per come dettagliatamente descritto nel comma da 11 del presente articolo).
2. Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 1, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;
 - e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (entrambe le leggi sono state abrogate e sostituite dal Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159).
3. Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 2, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
4. Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 3, il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
5. Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 4, il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
6. Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 5, in caso di società, associazioni



od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

7. Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 6, l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali
 - a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
8. Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 6-bis, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma precedente devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
9. Ai sensi del Regolamento Comunale "Misure preventive di contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'Art. 15-Ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni della L. 28 giugno 2019 n. 58", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15 novembre 2019, costituisce, inoltre, causa di esclusione e di non rilascio della concessione/autorizzazione:
 - a. l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Ricadi afferente l'attività di commercio su suolo pubblico (la morosità è riferita a tutti i tributi locali secondo i criteri stabiliti dal regolamento);
 - b. l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Ricadi per sanzioni amministrative definitive e a ruolo per violazioni delle norme sul commercio su area pubblica;
 - c. l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Ricadi per tutti i tributi anche non afferenti alla specifica attività di commercio su suolo pubblico, relativi all'impresa partecipante e già iscritta al ruolo dall'Area Economico-Finanziaria dell'Ente;
10. L'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin



dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione. L'accertata irregolarità della posizione contributiva (DURC) nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali costituisce, pertanto, causa di esclusione e di non rilascio della concessione/autorizzazione.

11. Alla data di presentazione dell'istanza, l'impresa non dovrà avere contenziosi contro il Comune di Ricadi di nessuna natura ovvero potrà averne con l'impegno, in caso di ammissione alla graduatoria, ad eliminare la predetta situazione di incompatibilità entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 13

REVOCHE E DIVIETI

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.
2. Incorre altresì nella decadenza:
 - a. per mancato pagamento di anche di una sola annualità della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - b. se l'occupazione non viene effettuata entro 9 mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico;
 - c. per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
 - d. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e. per essere incorsi nella decadenza o revoca del titolo autorizzativo produttivo-commerciale;
 - f. per non conformità al progetto edilizio assentito.
3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.
4. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'ultimo progetto autorizzato.
5. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.
6. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può motivandolo modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni, il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il Comune dopo 60 giorni dalla scadenza della concessione, emette il provvedimento di revoca, nei successivi 60 giorni (dall'esecutività della revoca) ordina il ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva l'applicazione di eventuali norme tutorie più restrittive.



7. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nello stato precedente con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
8. Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di tassa già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
9. L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all'interno nell'area destinata ai dehors fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali.
10. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 14

SANZIONI

1. Il Provvedimento Unico SUAP legittimante l'occupazione e la relativa concessione sono revocabili anche quando, per cattiva manutenzione o uso improprio della struttura e/o dell'area di pertinenza esterna, questa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato, in difformità dalle disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui la gravità delle contestazioni rilevate non sia tale da richiedere l'immediata revoca della concessione, verrà richiesto il ripristino delle condizioni di conformità entro i tempi tecnici necessari per effettuare le azioni richieste (comunque non oltre i sei mesi) e il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dalla L. n. 689/1981 e s.m.i., comminata dall'Ufficio di Polizia Locale dell'Ente e commisurata alla entità delle difformità riscontrate.
2. L'installazione non autorizzata di spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa ai sensi di legge.

ARTICOLO 15

OBBLIGO DI GARANZIA (CAUZIONE – FIDEIUSSIONE)

1. Per salvaguardare l'interesse pubblico, prima del rilascio del provvedimento unico l'Affidatario, a pena di nullità, dovrà correlare, la garanzia definitiva pari ad Euro 5.000,00 (importo stimato dall'Ufficio per il montaggio e smontaggio del chiosco)
2. La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di



revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

4. La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 5 (cinque) anni dalla data del rilascio del Provvedimento Unico di cui al comma 2, art. 3 del presente regolamento;
- e. prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - iii. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centoottanta) giorni, ovvero per il tempo richiesto dalla Stazione Appaltante, senza pregiudizio.

5. La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento unico.

ARTICOLO 16

NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo e richieste



non ancora autorizzate e richieste già autorizzate delle quali si chiede l'ampliamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai chioschi esistenti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale dovranno essere eliminati. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti. In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'Amministrazione Comunale sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di derogare al presente Regolamento qualora lo richiedano le leggi o le norme di carattere sovracomunale. Tale deroga può essere anche applicata quando la posa del chiosco debba salvaguardare elementi preesistenti di interesse pubblico o di pregio ambientale.
4. I manufatti che possano risultare difformi al precedente provvedimento rilasciato, potranno essere regolarizzati, nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché risultino conformi allo stesso, previo pagamento di una sanzione amministrativa dell'importo da 200,00 € fino a un massimo di 700,00 € commisurata alla entità delle difformità oggetto di regolarizzazione.



DEHORS

ARTICOLO 17

MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. I pubblici esercizi, i titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio che intendano collocare un dehor dovranno preventivamente ottenere il Provvedimento Unico rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di RICADI (SUAP) ai sensi del D.P.R. 160/2010, il quale comprenderà tutti i pareri/nulla osta espressi dagli Uffici/Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa edilizio/urbanistica, del presente Regolamento, del Nuovo Codice della Strada, della normativa commerciale e del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Al fine dell'ottenimento del Provvedimento autorizzativo, di cui al comma precedente, l'interessato, dovrà presentare per via telematica al SUAP formale istanza in regola con la normativa sull'imposta di bollo, corredata dalla documentazione prescritta dal "Regolamento Suap/Sue" e dalla normativa vigente; il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà comunque contenere:
 - a. tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehor viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai;
 - b. le planimetrie dell'area in scala 1:500 e l'estratto di P.S.C. e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella/area su cui verrà inserito il dehor;
 - c. illustrazioni in scala 1:200 con l'esatta ubicazione del dehor; piante e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno in una situazione prospettica dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
 - d. le caratteristiche della struttura (di norma in scala 1:50) e degli arredi che si intendono utilizzare;
 - e. documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehor dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale;
 - f. nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
 - g. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
3. L'istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto precedente, sarà istruita dal SUAP che richiederà il rilascio del titolo abilitativo edilizio, al competente Sportello Unico Edilizia. Lo stesso, unitamente agli atti di assenso rilasciati dagli Uffici competenti, verrà quindi trasmesso all'ufficio Tributi per la stesura della bozza di provvedimento/convenzione per la concessione di occupazione del suolo pubblico, nella quale sarà determinata la durata dell'occupazione suolo pubblico e per l'applicazione dei tributi comunali. La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in 5 anni.
4. Il Responsabile del SUAP rilascia il Provvedimento conclusivo del Procedimento che comprende



- i vari provvedimenti/pareri/atti di assenso (permesso di costruire, concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ecc.) emessi dagli Uffici/Enti.
5. In allegato alla comunicazione di fine lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.
 6. L'autorizzazione precaria e temporanea viene concessa, (per come enunciato dall'art. 1) anche per periodi stagionali, nell'arco di tempo compreso tra il 1 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno solare. Le istanze devono pervenire al SUAP **entro e non oltre il 31 marzo dell'anno solare**, fatti salvi i termini necessari all'istruttoria, per come previsto dall'art. 7 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e dalle altre norme in materia. Eventuali istanze pervenute oltre detto termine saranno archiviare senza possibilità di istruttoria.
 7. Il dehor autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
 8. Qualora, della struttura autorizzata, si intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali, occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione.
 9. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehor dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.
 10. La collocazione di dehor comporta la variazione della superficie di somministrazione.
 11. Le attività produttive in sede fissa che insistono sulla Piazzetta antistante la Chiesa della **località turistica Santa Maria**, possono richiedere soltanto una concessione cadauna per l'installazione di un dehor stagionale, secondo i criteri di cui al comma 6 del presente articolo. Ciascuna istanza potrà essere accolta ed istruita soltanto se la porzione di suolo pubblico richiesta avrà una pianta di forma rettangolare o quadrata ed una superficie massima che non eccederà i 20 mq (*calpestabili*). Il lato del dehor parallelo al prospetto dell'attività in sede fissa è vincolato alla larghezza massima dei muri perimetrali della stessa, la quale non dovrà essere oltrepassata anche allorquando le attività adiacenti avranno destinazioni d'uso differenti ovvero, pur avendo destinazioni d'uso analoghe, non hanno effettuato richiesta per concessione di suolo pubblico.

ARTICOLO 18

CRITERI DI COLLOCAZIONE

Il dehor non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali: dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa od ai chioschi ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- dovranno rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada;
- I dehors devono essere installati garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio, non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta di una carreggiata stradale ovvero di un marciapiede rispetto all'esercizio commerciale salvo se il fronte dell'esercizio non consenta l'installazione di un dehor, sarà possibile installare tale struttura o parte di essa permettendo l'attraversamento di strade a moderato traffico veicolare, per un raggio massimo



di 50 m rispetto l'ingresso dell'attività considerata;

- Per gli interventi ricadenti nel Centro storico i dehors dovranno essere installati al massimo entro la proiezione dell'esercizio, garantendo così la migliore attiguità possibile all'esercizio stesso;

non è consentito installare dehors, o parti di esso:

- in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;
- ove vige il divieto di sosta;
- nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
- l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione;
- nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali di una larghezza pari a:
 - 1,50 metri, se il marciapiede ha larghezza inferiore a 1,50 metri;
 - l'intero marciapiede, se il marciapiede ha larghezza superiore a 1,50 metri;
- Nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di 1,50 metri;
- i dehors non possono essere utilizzati come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.

ARTICOLO 19

MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. La richiesta di rinnovo dei dehors ove la struttura sia quella già collocata ed autorizzata a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con le modalità nello stesso previste, occorrerà presentare in allegato all'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, del titolare del pubblico esercizio, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e il riferimento al titolo autorizzativo SUAP/SUE rilasciato (numero e data), ed esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione necessaria richiesta.
2. La richiesta di rinnovo di suolo pubblico per ogni altro tipo di dehors va presentata almeno 60 giorni prima della data di installazione. Le istanze devono pervenire al SUAP per come previsto dall'art. 7 D.P.R. 160/2010 e s.m.i., fatti salvi ulteriori termini previsti dalle norme vigenti per particolari circostanze (ad es. autorizzazioni in zone sottoposte a vincoli, che generalmente richiedono termini ulteriori).

ARTICOLO 20

NORME GENERALI

1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.



2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors, sia chiusi che aperti, può avere durata massima di 5 anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni, in assenza delle quali si procederà inderogabilmente per come previsto dal comma 2, art. 19 del presente regolamento.
3. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 21

NORME TRANSITORIE

Relativamente ai dehors autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatti salvi i diritti acquisiti; l'Amministrazione Comunale intende avviare una ricognizione finalizzata alla verifica della conformità delle strutture realizzate con i titoli autorizzativi rilasciati.

ARTICOLO 22

REVOCHE E SANZIONI

1. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehor non autorizzato o non rimosso a seguito di scadenza o revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente (L. n. 689/1981 e s.m.i.). La sanzione sarà comminata dall'Ufficio di Polizia Locale dell'Ente e commisurata alla entità delle difformità riscontrate.

ARTICOLO 23

CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area dei dehors, deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi (essenze consigliabili ad effetto siepe), tenute a regola d'arte oppure da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo o legno. Il suolo potrà essere lasciato in vista nel caso in cui esista una pavimentazione di particolare pregio (ad esempio sia di materiale lapideo). Potrà altresì essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.
2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio. La copertura e le chiusure frontali e laterali dei dehors sono consentite, ad esclusione di quelli nei portici e corti chiuse. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi.
3. L'installazione dei dehors dovrà rispettare quanto prescritto dallo strumento urbanistico in



vigore e del Regolamento Edilizio Comunale.

4. Salvo per i dehors autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento la superficie destinabile a tali strutture (dehors, tensostrutture, tendostrutture, ecc.) ovvero alle singole concessioni di suolo pubblico senza installazione di strutture (ad es. posa di sedie e tavolini da bar etc.) sia su suolo privato che su suolo pubblico, non potrà superare il 100% della Superficie utile di vendita dell'attività (esclusi bagni, servizi, pertinenze, locali tecnici etc.), con un massimo di 50 mq (anche nel caso in cui la superficie utile ecceda i 50 mq) nel rispetto degli eventuali rapporti di copertura stabiliti dallo strumento urbanistico in vigore. L'altezza di tali strutture non potrà superare 3,50 metri.
5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita separata autorizzazione e dovranno altresì essere iscritte a ruolo dal concessionario incaricato.
6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
7. I dehors abbinati ai chioschi dovranno essere conformi al presente regolamento; al di fuori del Centro storico è consentito discostarsi dalle tipologie di cui sopra qualora la progettazione del dehors sia contestuale a quella del chiosco consentendo così una corretta valutazione dell'impatto e dell'inserimento dell'intervento complessivo sull'ambiente circostante.

ARTICOLO 24

TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

Gli eventuali teli di copertura (con le diverse tipologie), dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita (bianco o crema).

Per quanto riguarda la struttura portante dei dehors stagionali, per gli interventi ricadenti nelle aree Centro storico, la stessa potrà essere in legno o in metallo verniciato nei seguenti colori tipo: verde scuro (RAL 6009) e canna di fucile (RAL 7030 - 7021), sono tollerate parti in nero (RAL 9005). Nelle aree entro m 100 da mare dehors stagionali i colori consentiti sono bianco (RAL 9010) e ciano (RAL 6027), sono tollerate parti in blu navy (RAL 5022). I dehors già oggetto di precedenti autorizzazioni dovranno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale od in caso di interventi di manutenzione, conformarsi alla situazione esistente ovvero alle prescrizioni dettate.

Le tipologie consentite sono:

Ombrelloni

Di figura chiusa (quadrata o rettangolare), disposti singolarmente o in serie.

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile.

La tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o metallo con telo come specificato in premessa, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

Per ogni esercizio gli ombrelloni devono essere tutti della stessa forma, dimensione e colore.



Tende a Falda Singola

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia, ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi e prospetti porticati.

Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente (altezza massima mt. 1,80).

Tende a Doppia falda

Si presenta con due soluzioni:

- **con struttura centrale** in modo da formare due spioventi;
- **con montanti perimetrali** e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano esclusi i portici.

La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi.

Non è ammessa nei portici.

potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente (altezza massima mt. 1,80).

Padiglione

La tipologia consentita risulta a pianta centrale unica con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nerbata e/o tesa a falda unica o a piramide;

La soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento.

Non è ammessa nei portici.

Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente (altezza massima mt. 1,80).

Strutture innovative

Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto, strutture comunque da valutarsi per ogni singola proposta di intervento.



INFO POINT

ARTICOLO 25 **CRITERI GENERALI**

1. È regolamentata altresì l'installazione di info point sul suolo pubblico al fine di implementare l'offerta turistica, laddove si verificano condizioni di necessità ovvero in tutti quei luoghi individuati dall'Amministrazione Comunale. Dette strutture sono concepite per non essere necessariamente presidiate dalla presenza fisica di un operatore poiché la finalità è soltanto quella di esporre prodotti pubblicitari destinati al turismo. La collocazione degli info point dovrà avvenire nelle zone previste ed all'interno delle perimetrazioni indicate e stabilite in sede di approvazione del presente Regolamento dal Consiglio Comunale e/o aggiornamento di cui all'Allegato 1. L'ubicazione degli info point dovrà avvenire obbligatoriamente entro il perimetro del poligono individuato dalle rispettive ortofoto, al quale sono state individuate le coordinate dei vertici nel sistema DMS (*cfr. Google Earth*). In nessun caso la pianta dei manufatti dovrà fuoriuscire dal perimetro indicato.
2. I criteri di realizzazione degli info point rimandano alla prima parte del presente Regolamento (*"CHIOSCHI"*) in materia di normative, di modalità di presentazione delle istanze, di durata e di decadenza delle concessioni, di responsabilità, di sanzioni e di tutto ciò che riguarda le caratteristiche tecniche realizzative. È fatta eccezione soltanto per gli enunciati di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7.
3. L'info point dovrà avere pianta di forma quadrata. Non sono ammesse altre forme o porzioni di forme.
4. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La struttura di copertura (altezza massima ammissibile misurata all'estradosso della copertura mt. 3,50) può eccedere il perimetro esterno, relativo al manufatto per una profondità non superiore a mt. 0,30 sul prospetto frontale e sugli altri fronti; la stessa può essere discrezionalmente realizzata piana o inclinata ad una, due o quattro falde.
5. La superficie complessiva dell'info point, misurata dalla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area, per un massimo di 1,50 m x 1,50 m (*calpestabili*) per un'altezza netta di almeno 2,70 m. I criteri di realizzazione dell'info point sono individuati nello "Schema Tipo" di cui all'Allegato 3 del presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia.



ARTICOLO 26

NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione in Consiglio Comunale ed abroga il precedente *“REGOLAMENTO PER LA POSA DI CHIOSCHI E DEHORS”* (approvato con delibera di C.C. n. 4 del 07/04/2023).
2. Dalla sua validità, il presente Regolamento sarà disponibile all'Albo Pretorio online dell'Ente nonché alla sezione *“Trasparenza”* sottosezione *“Regolamenti”* del sito internet del Comune di Ricadi.



ALLEGATO 1

UBICAZIONE CHIOSCHI

1. PARCHEGGIO FORTINO – SANTA MARIA
2. PARCHEGGIO TONO – CAPO VATICANO
3. LOTTIZZAZIONE FORGIONE – SAN NICOLÒ
4. PARCHEGGIO FORMICOLI – SANTA DOMENICA
5. LOTTIZZAZIONE CONTE/ADILARDI – SANTA DOMENICA
6. PIAZZA MERCATO – SANTA DOMENICA
7. BELVEDERE/SCALEA – SANTA DOMENICA

UBICAZIONE INFO POINT

1. PARCHEGGIO FARO – CAPO VATICANO
2. LOTTIZZAZIONE TORALDO – SANTA DOMENICA

CHIOSCO N. 1 - PARCHEGGIO FORTINO

UBICAZIONE		
PUNTO	N	E
A	38°36'24.22"	15°51'01.50"
B	38°36'23.98"	15°51'01.53"
C	38°36'24.05"	15°51'02.03"
D	38°36'24.36"	15°51'01.96"



CHIOSCO N. 2 - PARCHEGGIO TONO

<u>UBICAZIONE</u>		
PUNTO	N	E
Ⓐ	38°37'49.79"	15°49'53.92"
Ⓑ	38°37'49.66"	15°49'54.27"
Ⓒ	38°37'49.99"	15°49'54.47"
Ⓓ	38°37'50.11"	15°49'50.11"



CHIOSCO N. 3 - LOTTIZZAZIONE FORGIONE

UBICAZIONE		
PUNTO	N	E
A	38°37'58.76"	15°50'55.95"
B	38°37'58.36"	15°50'56.31"
C	38°37'58.73"	15°50'56.91"
D	38°37'59.07"	15°50'56.56"



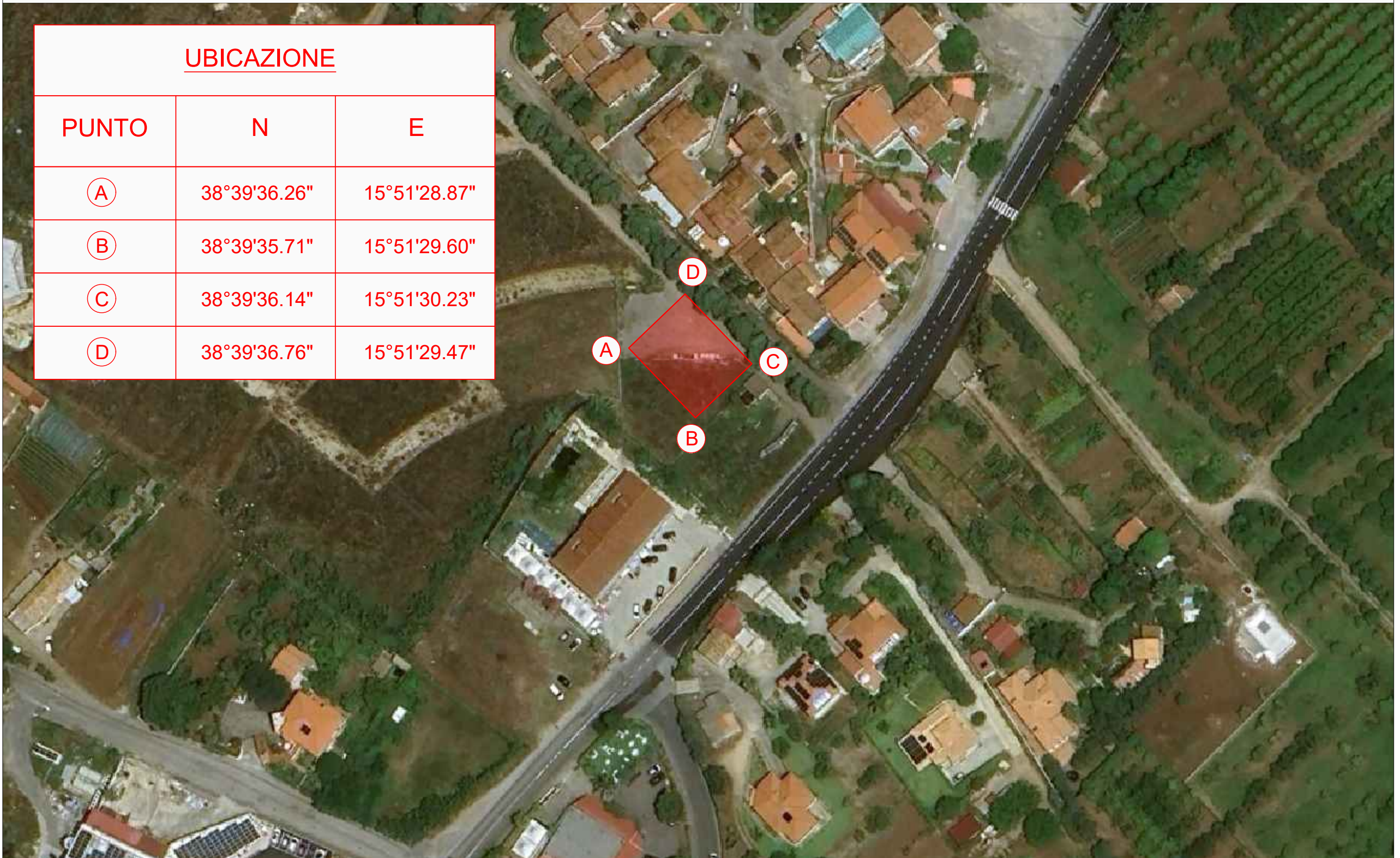
CHIOSCO N. 4 - PARCHEGGIO FORMICOLI

UBICAZIONE		
PUNTO	N	E
A	38°39'31.14"	15°50'54.42"
B	38°39'30.91"	15°50'54.81"
C	38°39'31.18"	15°50'55.05"
D	38°39'31.40"	15°50'54.67"



CHIOSCO N. 5 - LOTTIZZAZIONE CONTE ADILARDI

UBICAZIONE		
PUNTO	N	E
Ⓐ	38°39'36.26"	15°51'28.87"
Ⓑ	38°39'35.71"	15°51'29.60"
Ⓒ	38°39'36.14"	15°51'30.23"
Ⓓ	38°39'36.76"	15°51'29.47"



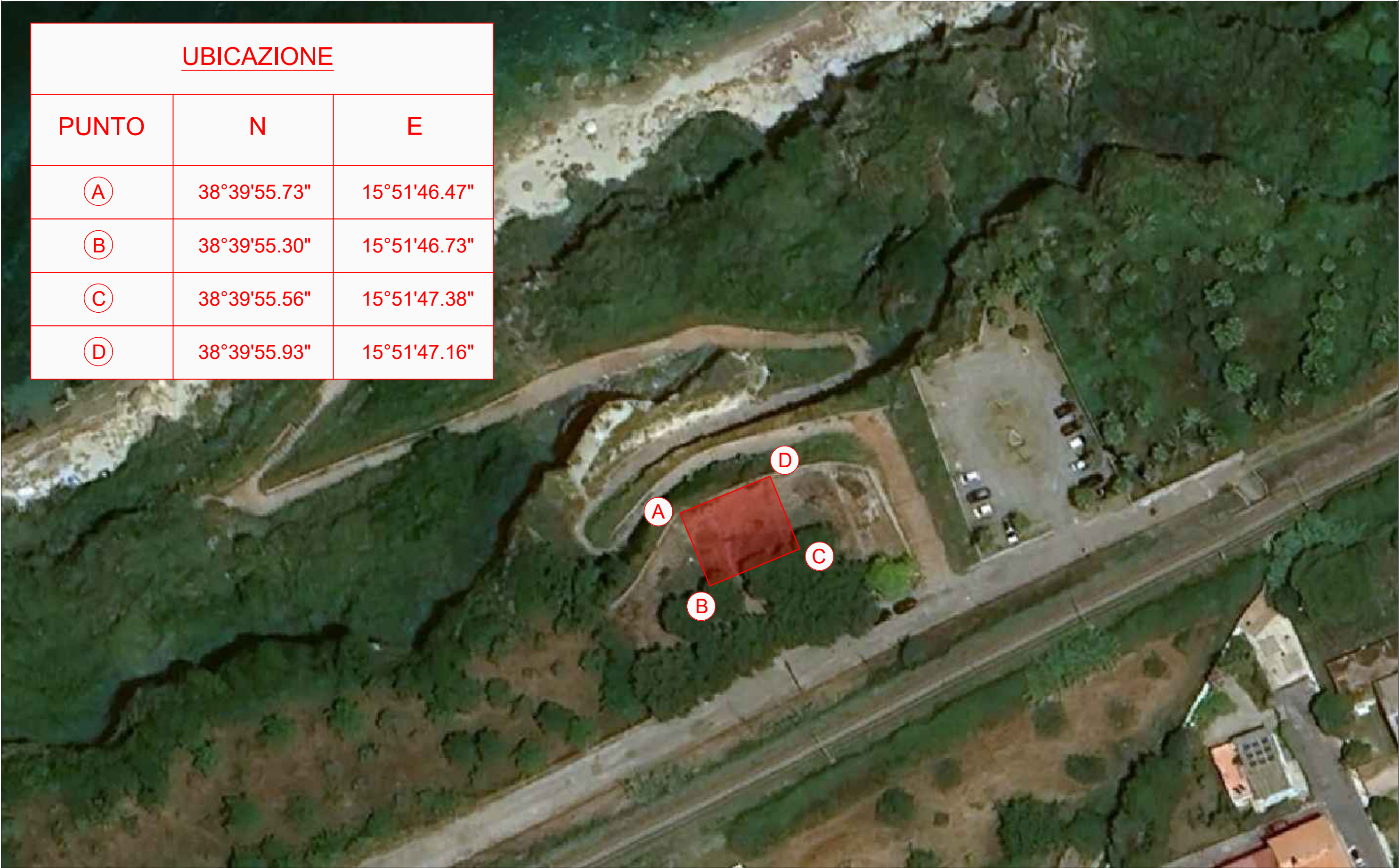
CHIOSCO N. 6 - PIAZZA MERCATO

<u>UBICAZIONE</u>		
PUNTO	N	E
Ⓐ	38°39'48.00"	15°51'56.24"
Ⓑ	38°39'47.76"	15°51'56.85"
Ⓒ	38°39'48.14"	15°51'57.04"
Ⓓ	38°39'48.38"	15°51'56.45"



CHIOSCO N. 7 - BELVEDERE SCALEA

<u>UBICAZIONE</u>		
PUNTO	N	E
Ⓐ	38°39'55.73"	15°51'46.47"
Ⓑ	38°39'55.30"	15°51'46.73"
Ⓒ	38°39'55.56"	15°51'47.38"
Ⓓ	38°39'55.93"	15°51'47.16"



INFO POINT N. 1 - PARCHEGGIO FARO

UBICAZIONE		
PUNTO	N	E
Ⓐ	38°37'10.22"	15°49'47.06"
Ⓑ	38°37'10.13"	15°49'47.09"
Ⓒ	38°37'10.16"	15°49'47.22"
Ⓓ	38°37'10.24"	15°49'47.20"



INFO POINT N. 2 - LOTTIZZAZIONE TORALDO

<u>UBICAZIONE</u>		
PUNTO	N	E
Ⓐ	38°39'37.24"	15°51'50.89"
Ⓑ	38°39'37.08"	15°51'51.06"
Ⓒ	38°39'37.18"	15°51'51.28"
Ⓓ	38°39'37.38"	15°51'51.20"





ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO CHIOSCO

SCHEMA TIPO CHIOSCO

LEGENDA DEGLI SPAZI

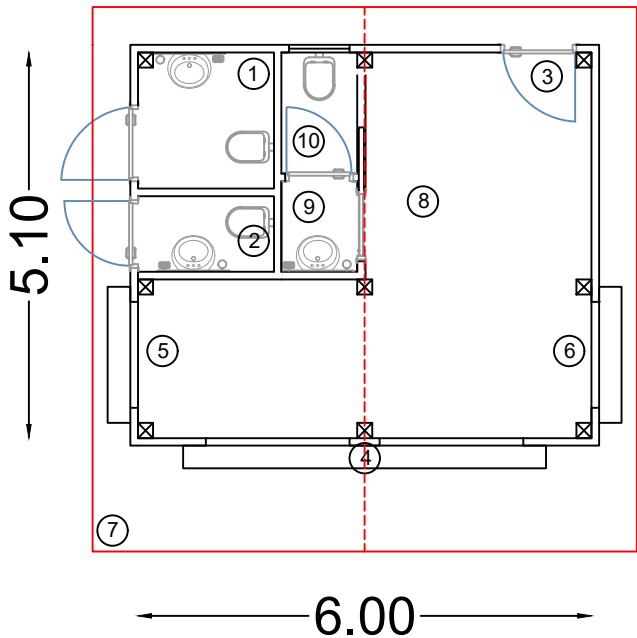
- ① WC Disabili - Uomini
- ② WC Donne
- ③ Ingresso Personale
- ④ Prospetto Frontale di Servizio
- ⑤ Apertura Sinistra di Servizio
- ⑥ Apertura Destra di Servizio
- ⑦ Perimetro Copertura
- ⑧ Superficie di lavoro/vendita
- ⑨ Antibagno/Spogliatoio Personale
- ⑩ WC Personale

LEGENDA DELLE MISURE

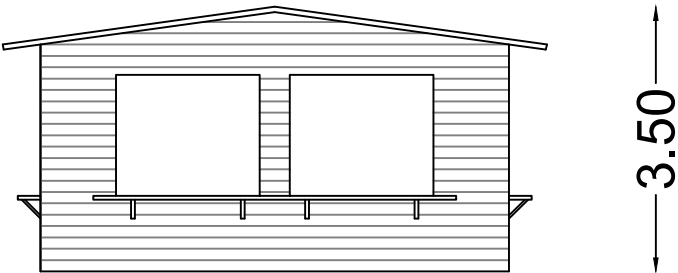
- ① Min 1,80 m x 1,80 m
- ① + ② Max 5 mq
- ⑧ + ⑨ + ⑩ Max 25 mq
- ⑨ Min 1,20 mq per ciascun addetto
- Altezza interna netta min 3,00 m
- Altezza estradosso max 3,50 m

SCALA 1:100

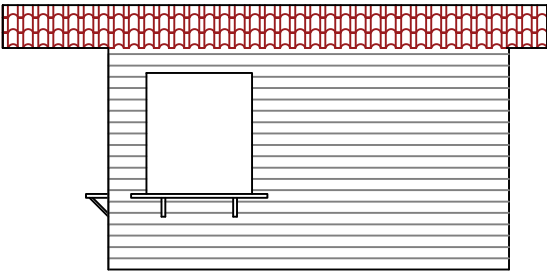
PIANTA



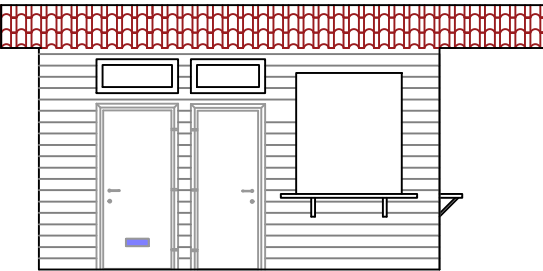
PROSPETTO FRONTALE



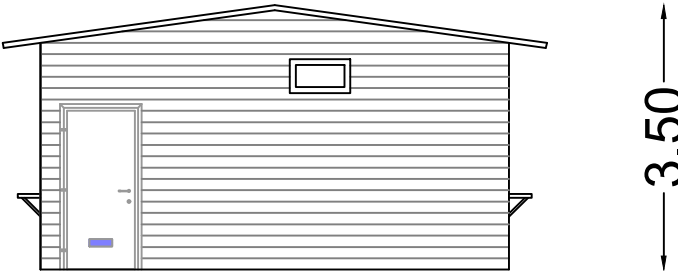
PROSPETTO DESTRO



PROSPETTO SINISTRO



PROSPETTO POSTERIORE





ALLEGATO 3

SCHEMA TIPO INFO POINT

SCHEMA TIPO INFO POINT

LEGENDA DEGLI SPAZI

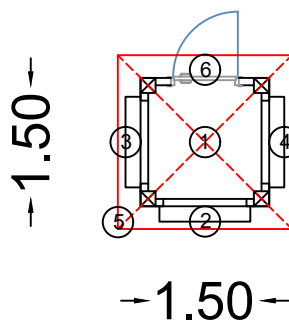
- ① *Superficie di lavoro/vendita*
- ② *Prospetto Frontale*
- ③ *Apertura Sinistra*
- ④ *Apertura Destra*
- ⑤ *Perimetro Copertura*
- ⑥ *Ingresso Personale*

LEGENDA DELLE MISURE

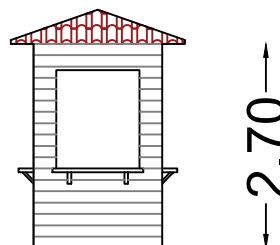
- ① *Max 1,50 m x 1,50 m*
Altezza interna netta max 2,70 m

SCALA 1:100

PIANTA



PROSPETTO FRONTALE, SINISTRO, DESTRO



PROSPETTO POSTERIORE

